



Adempimenti Articolo 14 - Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla I.r. 40/2009 ed alla I.r. 55/2014) - AGGIORNAMENTO ANNUALE 2024

Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana Via Cavour, 2 - 50129 Firenze PEC consiglioregionale@postacert.toscana.it

La sottosc	ritta BIOXAT	_41S <u>65</u>	6.000 nata			· 1674
residente	a.		c.a.p.			-
			in qualità di	minata con	decreto del Presiden	nte della
			er le comunicazioni nor	ninala con	decreto del 1 regidor	1,0 0,0,0
Giunta reg	gionale del 20 giu	igno 202	3, n. 105;			
legislativ responsa uso di at	e e regolament abilità e consap ti falsi così com	ari in ma evole de e dispos	I.p.r. 28 dicembre 2000 ateria di documentazi lle sanzioni penali pe sto dell'articolo 76 del lla veridicità delle	r dichiarazi citato d.p.r dichiarazio	ioni mendaci, forma . 445/2000; oni che l'amminis	zione e
procede	nte è tenuta ad e	effettuar	e ai sensi dell'articolo	71 del d.p.	r. 445/2000;	
Ai sensi	dell'articoli 14,	comma 2	2, della l.r. 26/2017;			
			DICHIARA			
funzioni rispetto	di amministrato a quanto prece e seguenti <u>VAR</u> di società e nel	ore o sin denteme	ne patrimoniale e <u>N</u> daco di società e nella nte dichiarato patrimoniali, nella tito ità di imprese interven	a (I(Olai Ita (unzioni di amminisi	tratore o
Variazioni			Beni imi	nobili /		
Indicare +/-	Natura del diritto	Quota (%)	Descrizione dell'immobile ²	Categoria catastale	Comune e Provincia	Rendita ³
_						
		,				
¹ Indicare	e il tipo di diritto real	Cabitazione	è titolari. e, magazzino, terreno, ecc).		

³ Indicare la rendita catastale (se fabbricato) o il reddito dominicale (se terreno).

Variazioni			Beni imn	nobili		
Indicare +/-	Natura del diritto⁴	Quota (%)	Descrizione dell'immobile ⁵	Categoria catastale	Comune e Provincia	Rendita ⁶

/ariazioni	Beni mo	bili iscritti in	pubblici registri	<u> </u>
Indicare +/-	Descrizione ⁷	KW o CV fiscali	Anno immatricolazione	Targa
		1		

/ariazioni	Partecipazioni in società quotate e	non quotate
Indicare +/-	Società	N. azioni o quote
<u> </u>		

		li amministratore o sindaco	Data inizio carica
Indicare	Società	Natura dell'incarico	
<u>+/-</u>	/		

⁴ Indicare il tipo di diritto reale di cui si è titolari.
⁵ Indicare il tipo di immobile (abitazione, magazzino, terreno, ecc....).
⁶ Indicare la rendita catastale (se fabbricato) o il reddito dominicale (se terreno).
⁷ Indicare il tipo di bene posseduto (autoveicolo, motoveicolo, ecc....).

Variazioni	Titolarità di Imprese	
Indicare	Denominazione dell'impresa	Sede legale
+/-		

ALLEGA, alla presente,

Ø	copia della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF: Mod. 730/2024 (redditi 2023), Mod. Redditi Persone Fisiche 2024 (redditi 2023)
	ovvero dichiara di non essere tenuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF e allega la Certificazione Unica 2024 (redditi 2023)
	ovvero dichiara di non essere tenuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF e, inoltre, di non essere in possesso di Certificazione Unica 2024 (redditi 2023).
	In allegato, copia del documento di identità in corso di validità.
Da	ta 06/11/2024 Firma
***	******************************

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informo che:

- a) i Suoi dati personali vengono trattati per fini istituzionali sulla base della normativa vigente in materia, ed in particolare della legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014);
- b) il conferimento dei suddetti dati ha carattere obbligatorio. L'eventuale mancata o incompleta comunicazione dei dati dà luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 15 della l.r. 26/2017;
- c) i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno diffusi secondo le modalità stabilite dalla 1.r. 26/2017 mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente. I suddetti dati sono trattati manualmente e/o con l'ausilio dei mezzi informatici e con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- d) il titolare del trattamento è la Regione Toscana Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour n.4 50129 Firenze consiglioregionale@postacert.toscana.it);
- e) i Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Area Assistenza istituzionale) per le finalità di cui alla l.r. 26/2017 per il tempo previsto dalla normativa vigente sugli archivi pubblici;
- ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp dpo@regione.toscana.it);
- può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito (http://www.garanteprivacy.it/web/guesi/home/docweb/-/docwebcontrollo dell'Autorità display/docweb/4535524).

Estratto della legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla I.r. 40/2009 ed alla I.r. 55/2014).

Art. 14 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia

- 1. I seguenti titolari di cariche istituzionali di garanzia, che ricevono un'indennità continuativa di carica o di funzione, rendono pubblica la loro situazione patrimoniale con le modalità di cui al comma 2:
- a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
- b) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
- c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n.
- 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e
- promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali); e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 19 novembre
- 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale); f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia
- g) Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) se soggetto esterno alla amministrazione regionale.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, entro tre mesi dalla loro nomina, le seguenti dichiarazioni:
- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le partecipazioni in società quotate e non quotate, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società e la titolarità di imprese;
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
- 3. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. L'adempimento non è richiesto qualora sia stata presentata la dichiarazione di cui al comma 2 non oltre i sei mesi precedenti il predetto termine e sia stata allegata la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno solare immediatamente precedente a quello corrente.
- 4. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Qualora la scadenza naturale dell'incarico intercorra nei sei mesi successivi al termine di cui al comma 3, l'adempimento si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni annuali
- 5. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), e del sito internet della Giunta regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettera g).
- 6. Le dichiarazioni presentate dai soggetti di cui al comma 1 restano pubblicate sui siti internet del Consiglio regionale e della Glunta regionale per la durata della carica e per un anno successivo alla cessazione dalla carica.

Art. 15 - Diffida e sanzioni amministrative

- 1. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti da parte di un consigliere, il competente ufficio del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento
- 2. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti da parte di un componente della Giunta regionale, il competente ufficio della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al
- 3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale o del Consiglio regionale, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro i venti giorni successivi al
- 4. L'inadempimento della diffida di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, a carico del responsabile della mancata comunicazione.
- 5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la violazione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale o del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale, o dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia.
- 6. L'applicazione delle sanzioni spetta, in ogni caso, al dirigente responsabile della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.
- 7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono pubblicati: a) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e i soggetti di cui
- b) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Giunta regionale per i componenti della Giunta regionale e il soggetto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g).
- 8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, si applicano anche in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 9.